



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Cancellazione d'ufficio di imprese individuali per le quali si sono verificati i presupposti previsti dal D.P.R. N. 247/2004 - Riferimento alla D.D. di avvio n. 91 del 27/03/2024.

IL SEGRETARIO GENERALE E CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

PREMESSO CHE

- l'articolo 2 c. 1 del D.P.R. n. 247/2004, prevede che il verificarsi delle ipotesi del mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi e/o la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata e/o l'irreperibilità dell'imprenditore comportano l'avvio della procedura di iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro delle Imprese;

VISTI

- la Legge 580/93 - "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- la legge 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. N. 254/2005 – "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";
- lo Statuto camerale;

RICHIAMATI

- la circolare 3585/C del 14/06/2005 MAP;
- l'art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi" ai sensi del quale "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall' articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;
- l'art.32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa che dispone "A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";
- l'art. 8 c. 3 della Legge 241/1990 che recita "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima" e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato; la regola appena ricordata può trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinatario a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità in quanto "...il numero dei destinatari..." rende la notificazione personale "particolarmente gravosa";
- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e



comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

- la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

CONSIDERATO CHE

- è decorso il termine di 45 giorni dalla pubblicazione della Determinazione del Conservatore n. 91 del 27/03/2024 che ha avviato il procedimento di cancellazione d'ufficio per n. 1830 imprese individuali, pubblicazione avvenuta a decorrere dal 3 aprile 2024 per 45 giorni, con valore di notifica ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90;
- la notizia dell'avvio del procedimento è pubblicata in modo permanente sul sito internet della Camera e che si è provveduto all'informazione dell'iniziativa agli Ordini professionali e alle Associazioni di categoria della provincia, con comunicazione PEC (rif. Prot. Gen. 6800 del 3/04/2024);
- la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio e che, pertanto, la cancellazione d'ufficio si configura come atto dovuto;
- le imprese individuali considerate per l'avvio del procedimento (n. 1830) presentavano le seguenti caratteristiche: risultavano avere la Partita Iva cessata, non paganti il Diritto annuale e senza protocolli nel R.I. negli ultimi 3 anni;
- pertanto, per le imprese coinvolte nella procedura d'ufficio non risulta essere rispettato l'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che subordina l'esercizio dell'attività di impresa al possesso del numero di Partita IVA;
- per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);
- l'art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) prevede l'obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;
- la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;
- delle 1830 imprese individuali dell'elenco allegato alla presente, soltanto n. 55 risultano essere titolari di un domicilio digitale valido ed attivo iscritto nel registro imprese. A queste 55 imprese, in aggiunta alla pubblicazione nel sito istituzionale, l'ufficio ha proceduto a notificare l'avvio del procedimento anche con inoltro via PEC (rif. Prot. Gen. n. 6893 del 4/04/2024);
- per le imprese iscritte ai Rea **136367 – 148090 – 152513 – 168228**, è pervenuta nelle more del procedimento, la cancellazione volontaria;
- per l'impresa iscritta al Rea **163105** è pervenuta (rif. Protocollo generale n. 9955 del 21/05/2024) richiesta di archiviazione della procedura a seguito di variazione della partita iva e mantenimento dell'iscrizione;
- ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica "d'ufficio" e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail; Agenzia delle Entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

PRESO ATTO

- che sulla proposta di Determinazione è stato reso digitalmente parere favorevole di legittimità all'adozione del provvedimento, da parte Responsabile del Servizio #PiùConnessi - Ufficio Registro Imprese, Dott.ssa Patrizia Tarsitano e del Responsabile dell'istruttoria, Dott.ssa Consuelo Milione;



RITENUTO

- di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza;
- opportuno avvalersi dei servizi massivi di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese delle imprese individuali contenute nell'elenco allegato al presente provvedimento per un totale di **n. 1825** imprese in quanto non più operative ai sensi del D.P.R. n. 247/2004 art. 2 lettera c);
2. che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle imprese che – nelle more della notifica del provvedimento e durante la pubblicazione all'albo – abbiano richiesto la cancellazione volontaria dal Registro o abbiano chiesto l'archiviazione della procedura;
3. di escludere dalla cancellazione, per quanto appena indicato, le seguenti posizioni: REA nn. **136367 – 148090 – 152513 – 168228 – 163105**;
4. che la notifica del presente provvedimento avvenga – ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 – mediante pubblicazione nell'albo camerale on-line per n. 30 giorni continuativi;
5. di stabilire che il termine di 15 giorni, per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione, decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 giorni;
6. di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
7. di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà acquisita all'apposita raccolta.

IL SEGRETARIO GENERALE
Erminia Giorno

Firma digitale ai sensi del d. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"